



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA  
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Allegato alla Delib.G.R. n. 28/19 del 13.6.2017

Relazione dell'Assessore degli Enti Locali, Finanze e Urbanistica

**Comune di Chiaramonti: elezioni amministrative dell'11 giugno 2017.- Mancato raggiungimento del secondo quorum previsto dall'art.71, comma 10, del decreto legislativo n.267/2000. Nomina del Commissario straordinario.**

Nel Comune di Chiaramonti (Provincia di Sassari) in occasione delle consultazioni elettorali dell'11 giugno 2017, alle quali partecipava una sola lista di candidati, non è stato raggiunto il secondo quorum richiesto dal comma 10 dell'articolo 71 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 che stabilisce "10. Ove sia stata ammessa e votata una sola lista, sono eletti tutti i candidati compresi nella lista, ed il candidato a sindaco collegato, purché essa abbia riportato un numero di voti validi non inferiore al 50 per cento dei votanti ed il numero dei votanti non sia stato inferiore al 50 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del comune. Qualora non si siano raggiunte tali percentuali, la elezione è nulla".

Tale circostanza, risultante dalla comunicazione trasmessa dal segretario comunale del predetto ente con prot. n. 3684 del 12 giugno 2017, rende nulla l'elezione, come stabilito dalla norma anzidetta.

Il combinato disposto dell'art. 85 del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali" e dell'art. 275 del suddetto decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce che qualora l'elezione sia risultata nulla per non essersi verificate le condizioni di cui alla disposizione legislativa sopra evidenziata, il prefetto provvede all'amministrazione dell'ente a mezzo di un commissario.

Al riguardo l'art. 5 bis della legge regionale 7 ottobre 2005, n. 13, introdotto dall'art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale 1° giugno 2006, n. 8, dispone che le funzioni attribuite alle prefetture dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 sono, salvo i casi richiamati al comma 6 dell'articolo 2 della stessa legge regionale n. 13/2005, esercitate dalla Regione.

Pertanto, viste le disposizioni legislative anzidette, si propone di nominare commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune di Chiaramonti, il dott. Giovanni Maria Retanda, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge.

L'Assessore  
F.to Cristiano Erriu